

**Legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 (BUR n. 18/1984)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1983, N. 12:
"DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SUL
TERRITORIO DELLA REGIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI O
NEL CASO DI TRASPORTI ECCEZIONALI"**

Art. 1

Il comma ottavo, lettera c), dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è soppresso.

Art. 2

Il comma nono dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché i veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.